

***Allegato 4***  
***Schema di Convenzione***  
***per la fornitura di Autovetture per le Pubbliche Amministrazioni,***  
***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488***  
***e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***  
***Lotto \_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6)***

***Schema di Convenzione***  
***per la fornitura di Autovetture in favore della Pubblica***  
***Amministrazione***  
***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488***  
***e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***  
***Lotto \_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6)***

**TRA**

***Consip S.p.A.***, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel

seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

### **PREMESSO**

*a)* che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “*Ministero*”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

*b)* che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

*c)* che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;

*d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*g)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di per la l'approvvigionamento di Autovetture e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*h)* che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

*i)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6) a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare quanto oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

*j)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni

da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*k)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 5500,00= (*cinquemilacinquecento/00*) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

*l)* che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore) l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).*

### **Articolo 2**

#### **Altre Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";

- b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato “**B**”;
  - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato “**C**”;
  - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato “**F**”;
  - e) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura
  - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

### **Articolo 4**

#### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in acquisto di Autovetture, nonché dei servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire le Autovetture, le Opzioni di prodotto, le Opzioni di servizio, nonché a prestare i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico nonché all'Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti del seguente quantitativo massimo:

**- per il LOTTO 1 -**

**City car compatte**: n. 250 Autovetture segmento City car compatte, con le caratteristiche minime e le componenti minime, nonché le eventuali personalizzazioni se richieste, tutto come meglio indicato nei paragrafi 3.1., Tabella 1, 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

*Opzioni di prodotto*: le predette Autovetture dovranno essere corredate, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,

- Climatizzatore Manuale,
- Radio con lettore CD,
- Vernice metallizzata o micalizzata,
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive,
- Colori di Istituto,
- Kit Tipo A – installazione mobile,
- Kit Tipo B – installazione fissa,
- optional aggiuntivi offerti,

**- per il LOTTO 2 -**

**City car**: n. 450 Autovetture segmento City car, con le caratteristiche minime e le componenti minime, nonché le eventuali personalizzazioni se richieste, tutto come meglio indicato nei paragrafi 3.1., Tabella 2, 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

*Opzioni di prodotto:* le predette Autovetture dovranno essere corredate, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,

- Climatizzatore Manuale,
- Radio con lettore CD,
- Vernice metallizzata o micalizzata,
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive,
- Colori di Istituto,
- Kit Tipo A – installazione mobile,
- Kit Tipo B – installazione fissa,
- optional aggiuntivi offerti,

**- per il LOTTO 3 -**

**Berline piccole:** n. 150 Autovetture segmento Berline piccole, con le caratteristiche minime e le componenti minime, nonché le eventuali personalizzazioni se richieste, tutto come meglio indicato nei paragrafi 3.1., Tabella 3, 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

*Opzioni di prodotto:* le predette Autovetture dovranno essere corredate, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,

- Climatizzatore Manuale,
- Radio con lettore CD,
- Vernice metallizzata o micalizzata,
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive,
- Colori di Istituto,
- Kit Tipo A – installazione mobile,
- Kit Tipo B – installazione fissa,
- optional aggiuntivi offerti,

**- per il LOTTO 4 -**

**Berline medie:** n. 100 Autovetture segmento Berline medie, con le caratteristiche minime e le componenti minime, nonché le eventuali personalizzazioni se richieste, tutto come meglio indicato nei paragrafi 3.1., Tabella 4, 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;



*Opzioni di prodotto:* le predette Autovetture dovranno essere corredate, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,

- Vernice metallizzata o micalizzata,
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive,
- Colori di Istituto,
- Kit Tipo A – installazione mobile,
- Kit Tipo B – installazione fissa,
- optional aggiuntivi offerti,

**- per il LOTTO 5 -**

***Vetture Multifunzione:*** n. 100 Autovetture segmento Vetture Multifunzione Trasporto Persone, con le caratteristiche minime e le componenti minime, nonché le eventuali personalizzazioni se richieste, tutto come meglio indicato nei paragrafi 3.1., Tabella 5, 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

*Opzioni di prodotto:* le predette Autovetture dovranno essere corredate, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,

- Climatizzatore Manuale,
- Radio con lettore CD,
- Vernice metallizzata o micalizzata,
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive,
- Colori di Istituto,
- Kit Tipo A – installazione mobile,
- Kit Tipo B – installazione fissa,
- optional aggiuntivi offerti,

**- per il LOTTO 6 -**

***Vetture ecologiche:*** n. 100 autovetture segmento Vetture ecologiche, con le caratteristiche minime e le componenti minime, nonché le eventuali personalizzazioni se richieste, tutto come meglio indicato nei paragrafi 3.1., Tabella 6, 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

*Opzioni di prodotto:* le predette Autovetture dovranno essere corredate, se richiesto dall'Amministrazione Contraente, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,

- Climatizzatore Manuale,
  - Radio con lettore CD,
  - Vernice metallizzata o micalizzata,
  - Personalizzazione con scritte e/o bande adesive,
  - Colori di Istituto,
  - Kit Tipo A – installazione mobile,
  - Kit Tipo B – installazione fissa,
  - optional aggiuntivi offerti,
3. Unitamente alle Autovetture, il Fornitore è obbligato a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
- *Rete di assistenza*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico,
  - *Soccorso Stradale*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,
  - *Servizio di trasporto e consegna*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
  - *Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e di buon funzionamento*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
  - *Call center*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
  - *Reportistica*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
  - *Gestione dei reclami On-line*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico
4. Su richiesta espressa dell'Amministrazione Contraente, da formularsi nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a prestare, altresì, i seguenti servizi aggiuntivi ed opzionali denominati *Opzioni di servizio*, e segnatamente:
- *Pacchetto di Assistenza*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;

- *Servizio di Rottamazione*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.
5. I predetti Prodotti, Opzioni di servizio e servizi connessi, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabile nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
  6. Le *Opzioni di prodotto*, quali componenti aggiuntivi dell'Autovettura in configurazione base e/o personalizzata, e le *Opzioni di servizio*, quali ulteriori servizio accessorio del prodotto in configurazione base e/o personalizzato, potranno essere ordinate solo contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'Autovettura medesima.

La quantità massima ordinabile per ciascuna tipologia di *Opzione di prodotto* è pari ad 1 (una) per ogni Autovettura ordinata.

1. Ciascuna *Opzione di servizio* potrà essere richiesta una sola volta in relazione a ciascun Autovettura ordinata.
2. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi art.11 del R.D.2440/1923

## **Articolo 5**

### **Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere da.....; Tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo stabilito, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

## **Articolo 6**

### **Garanzia**

1. Unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto della presente Convenzione e dei contratti attuativi della medesima, il Fornitore presta:
  - a) la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod.civ.).
  - b) la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del Prodotto, di cui al successivo articolo 7, comma 4, e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo, o per il periodo maggiore stabilito nell'Offerta Tecnica.
  - c) la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla "Data di Accettazione" del Prodotto, di cui al successivo articolo 7, comma 4; (se il Fornitore non è la Casa Automobilistica Produttrice) tale garanzia è avallata dalla dichiarazione della Casa Automobilistica Produttrice con la quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno e garanzia, dichiarazione prodotta ai fini della stipula del presente atto e che, se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi alla garanzia prestata, il Fornitore, laddove non è possibile l'immediato ripristino della funzionalità del Prodotto a seguito di chiamata dell'Amministrazione Contraente, è obbligato al rispetto dei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
  - a) la diagnosi dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla comunicazione del malfunzionamento da parte dell'Amministrazione Contraente, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica,
  - b) la risoluzione del malfunzionamento e/o difetto del Prodotto, anche mediante sostituzione dello stesso, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica.

## **Articolo 7**

### **Consegna dei prodotti e collaudo**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di trasporto e consegna, come meglio descritti nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi ivi indicati, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascuna Autovettura si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, rimozione ed asporto dell'imballaggio, messa in esercizio e verifica di funzionalità dell'Autovettura medesima.

Unitamente a ciascuna Autovettura, il Fornitore dovrà consegnare:

- a) la documentazione di legge e tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima sia stata esclusa nell'Ordinativo di Fornitore)
  - b) libretto d'uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della Autovettura;
  - c) elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza; tale elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza menzionate.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare il trasporto e la consegna dei Prodotti entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; peraltro, il predetto termine ultimo di consegna potrà essere prorogato nei casi e con le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.

In ogni caso, Il Fornitore dovrà inviare, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari, comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla disponibilità a consegnare i Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ("messa a disposizione"); entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione l'Amministrazione Contraente dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire da parte del Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data della comunicazione di autorizzazione

dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione Contraente.

Peraltro, fintanto che i Prodotti rimarranno presso il Fornitore, questi ha l'onere e la responsabilità di custodia nei propri locali; tale onere è senza alcun compenso per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni solari dalla data di "messa a disposizione" dell'Autovettura; oltre tale termine l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo per la custodia pari ad Euro 3,00= (tre/00) per ogni ulteriore giorno di permanenza presso il Fornitore.

4. All'atto della consegna, i Prodotti forniti verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si riservi il collaudo a campione.

Il collaudo dei Prodotti è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in ogni caso, il collaudo si intende positivamente superato solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti i Prodotti, sia accertata:

- la completezza degli allestimenti di base,
- la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti con l'Ordinativo di Fornitura,
- la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada,
- la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso,
- la consegna di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi),
- la regolare immatricolazione (se non esclusa dall'Ente o Amministrazione in fase di ordine), ovvero, in alternativa, la consegna di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima sia stata esclusa nell'Ordinativo di Fornitore).

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” della fornitura.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a eliminare le non conformità o sostituire i Prodotti entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

Anche dopo tali interventi e, comunque, i Prodotti in sostituzione, verranno sottoposti a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura a norma del successivo articolo 12.

5. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per il collaudo saranno ad esclusivo carico del Fornitore, ad eccezione di quelle relative agli incaricati per il collaudo dell’Amministrazione Contraente.
6. Sono a carico dell’Amministrazione Contraente tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative alle Autovetture oggetto della fornitura; sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione (quando non esclusa in fase d’ordine in fase d’ordine) le spese di “Messa su Strada” ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali.
7. L’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. si riservano di procedere a verifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate; resta inteso che in quest’ultimo caso gli oneri di tali verifiche ulteriori saranno a carico di chi le richiede.

## **Articolo 8**

### **Servizi connessi, Livelli di servizio ed Opzioni di servizio**

1. Unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi di cui al precedente articolo 4, comma 3, il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dei Prodotti medesimi.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio, il Fornitore è obbligato all’adempimento nei seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
  - a) nell’ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata, l’intervento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di consegna dell’Autovettura, o nel tempo inferiore di cui all’Offerta Tecnica,

- b) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, il guasto dovrà essere diagnosticato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione del malfunzionamento, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica
  - c) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, la riparazione dell'Autovettura dovrà essere eseguita in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità e comunque entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica,
  - d) nell'ambito del servizio *Soccorso stradale*, l'intervento dovrà essere attivato entro il termine massimo di 3 (tre) ore consecutive, a decorrere dalla chiamata,
3. Con riferimento al servizio di *Call Center*, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del presente atto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore si obbliga:
- a) a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante il Call Center con funzione di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, delle consegne e delle richieste di intervento;
  - b) a comunicare il numero telefonico e numero di fax dedicati del Call Center.
- Con riferimento ai Livelli di servizio del Call Center, il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
- c) una operatività per tutti i giorni dell'anno – esclusi, il sabato, la domenica ed i festivi – dalle ore 8:30 alle ore 18:30.
4. Con riferimento al servizio di *Reportistica*, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei Livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviarsi via e-mail o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta della Consip S.p.A..



Con riferimento ai Livelli di servizio della *Reportistica*, il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A, con le modalità prescritte nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico

5. Con riferimento ai livelli di servizio della gestione dei reclami on line il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A, con le modalità prescritte nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico:

a) la chiusura del reclamo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della e-mail di notifica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6. Il servizio opzionale o *Opzione di Servizio "Pacchetto di Assistenza"*, nelle diverse tipologie e combinazioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, è prestato dal Fornitore solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura delle Autovetture; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente, ivi comprendendo nel predetto corrispettivo ogni costo e spesa, sia di manodopera che dei materiali, che restano ad esclusivo carico del Fornitore.

Con riferimento ai Livelli di servizio di tale Opzione di servizio, il Fornitore è obbligato all'adempimento nei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

a) nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata, l'intervento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di consegna dell'Autovettura, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica,

b) nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, il guasto dovrà essere diagnosticato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione del malfunzionamento, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica

c) nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, la riparazione dell'Autovettura dovrà essere eseguita in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità e comunque entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica.

7. Il servizio opzionale o *Opzione di Servizio “Rottamazione”* è prestato dal Fornitore solo se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente contestualmente all’Ordinativo di Fornitura delle Autovetture; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità con la normativa vigente in materia.

Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione dell’autovettura usata, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

L’Amministrazione Contraente potrà richiedere la rottamazione di un numero di autovetture pari al numero di Autovetture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, oltre tale misura il Fornitore non è obbligato alla prestazione del servizio.

Sono a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la prestazione del servizio che, salvo espresso accordo tra le parti, dovrà essere erogato entro il seguente termine: il ritiro dell’autovettura oggetto di rottamazione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio 15 (quindici) giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, ovvero :
  - a) il prezzo di acquisto dell’*Autovettura* in configurazione base e comunque comprensivo delle personalizzazioni di prodotto eventualmente richieste dall’Amministrazione Contraente;
  - b) il prezzo di acquisto di ciascuna *Opzione di prodotto* richiesta dall’Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell’Autovettura;

- c) il prezzo per la prestazione di ciascuna *Opzione di servizio* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autovettura;
- d) il prezzo di acquisto di ciascun optional aggiuntivo offerto (diversi da quelli elencati e descritti nei paragrafi 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.7 del Capitolato tecnico), calcolato applicando la percentuale di sconto pari a \_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) ai prezzi risultanti dal listino prezzi ufficiale della Casa Automobilistica Produttrice, listino prezzi in vigore al momento dell'offerta, prodotto in gara di cui alle premesse ed allegato all'Offerta Economica,

sono indicati nell'Offerta Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "E", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. I predetti corrispettivi sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi di Rete di assistenza, Soccorso Stradale, Servizio di trasporto e consegna, Garanzia, Call center, Reportistica, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
3. Resta inteso che i prezzi delle *Opzione di prodotto* e delle *Opzione di servizio* sono dovuti solo se tali opzioni sono espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture

emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.

9. In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è dovuto dall'Amministrazione Contraente e verrà maturato e fatturato dal Fornitore alla "Data di Accettazione", di cui al precedente articolo 7, ad eccezione di quanto dovuto per l'Opzione di servizio "Rottamazione", se richiesta, che verrà fatturato dal Fornitore ultimato il ritiro delle autovetture da rottamare.
10. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e versato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_. Le spese relative alle operazioni di pagamento sono a carico dell'Amministrazione.

## **Articolo 10**

### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna delle Autovetture, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni unitamente alle Autovetture quanto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente articolo 7, comma 2.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di collaudo negativo per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali Livelli di servizio, nel precedente articolo 8, comma 2, lettera a) b) c) e/o articolo 8, comma 6, e/o articolo 6, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali Livelli di servizio, nel precedente articolo 8, comma 2, lettera d) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 5 euro (cinque/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
  - a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4,
  - b) per l'attivazione del Call Center e/o per la comunicazione dei numeri telefonici e di fax del Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto:
  - a) all'operatività del Call Center per tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 18:30, di cui al precedente articolo 8, comma 3;il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, nell'ambito del servizio opzionale "Rottamazione", per il ritiro della autovettura da rottamare, di cui al precedente articolo 8, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo relativo al servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna del materiale necessario per il Sito della Convenzione, di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai 5 gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on line di cui al precedente paragrafo 8 comma 5 , il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50 (cinquanta).
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 11**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo o in numerario secondo le modalità e

condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 5500 = (cinquemilacinquecento/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
  - a) mancata operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno ogni Provincia e secondo quanto dichiarato in Offerta Tecnica;
  - b) qualora la mancata costituzione e il funzionamento del Call Center di cui al precedente articolo 8 comma 3 si protagga per oltre 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione.
  - c) mancata accettazione del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al successivo articolo 15.

## **Articolo 13**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## **Articolo 14**

### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **Articolo 15**

### **Evoluzione tecnologica**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Peraltro, qualora un Prodotto dovesse uscire di produzione nel corso della durata della presente Convenzione, attestata tale circostanza mediante dichiarazione formale del Fornitore (se è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), ovvero della Casa Automobilistica Produttrice (se il Fornitore non è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), il Fornitore dovrà necessariamente proporre un Prodotto sostitutivo che abbia almeno:
  - le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il Prodotto sostituito,
  - le caratteristiche tecniche aggiuntive a quelle minime che hanno consentito l'attribuzione di punteggio tecnico nella procedura concorsuale di cui alle premesse.



Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

La Consip S.p.A. ha la facoltà di accettare, a suo insindacabile giudizio, il Prodotto sostitutivo proposto dal Fornitore. In caso di mancata accettazione del Prodotto sostitutivo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 12.

Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l'oggetto della presente Convenzione ad un corrispettivo pari o inferiore, mai superiore, al Prodotto sostituito.

Tuttavia, resta fermo che il Fornitore si impegna a comunicare con almeno due mesi di anticipo le seguenti informazioni:

- la data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinatori di Fornitura del Prodotto da sostituire;
- la data di inizio produzione e la data di inizio per la ricezione degli Ordinatori di Fornitura del Prodotto sostitutivo.

4. Qualora nel corso della validità della convenzione dovessero intercorrere variazioni degli "Optional Aggiuntivi", intese come cancellazione e/o aggiunta di nuovi optional rispetto a quelli disponibili al momento della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A. al fine di:

- consentire la cancellazione dai listini prezzi della Convenzione degli Optional non più disponibili;

- consentire l'aggiunta nei listini prezzi della Convenzione degli optional di nuova introduzione, il cui prezzo sarà determinato applicando al prezzo del nuovo Optional, come risultante dal listino Ufficiale della Casa Costruttrice del Veicolo, lo sconto sugli "Optional Aggiuntivi" definito in sede di offerta.

## **Articolo 16**

### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

*Dott. Ferruccio Ferranti*

---

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

---

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Garanzia); Articolo 7 (Consegna dei prodotti e collaudo); Articolo 8 (Servizi connessi, livelli di servizio e opzioni di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

---